



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. 8078 / 2017

Il Giudice dott.ssa Roberta Gambardella

Letto l'**art. 221** - rubricato *“Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”*, **comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77**, recante: *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»*, **di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34** - a mente del quale *“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.*

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile”;

- Letto, altresì, il **comma 8 del medesimo art. 221** cit. che dispone *“In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”*.

- visto l’art. 1 comma 3 lett. A del D.L. 125/2020 che sostituisce all’art. 1 comma 3 del D.L. 83/2020 (conv. L. 124/2020) le parole *“15 ottobre 2020”* con le parole *“31 dicembre 2020”* e inserisce all’allegato 1 del medesimo decreto legge il numero 33 bis che richiama l’art. 221 comma 2 del D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020);

- ritenuto di poter procedere alla trattazione dei procedimenti fissati nel periodo dal 1 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le previsioni contenute nella richiamata normativa;

Visto il **Decreto Presidenziale n. 320/2020**

DISPONE



che l'udienza già fissata per il giorno **16/12/2020**, ore 10:00, abbia svolgimento mediante il **deposito in telematico da parte del difensore di sintetiche NOTE SCRITTE** contenenti le sole istanze e conclusioni e denominate "**NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA**", redatte nel **rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, (se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato);

ASSEGNA

alle parti termine sino al **10/12/2020** per il deposito in modalità telematica delle predette note scritte nonché termine fino a **due giorni prima** della fissata udienza per le eventuali **repliche**;

AVVERTE

- che la parte che intenda partecipare personalmente all'udienza può formulare, tramite il proprio difensore, **istanza motivata e opportunamente sottoscritta di trattazione del procedimento con modalità differenti**;
- che, in caso di presentazione di tale ultima istanza, il Giudice – previa valutazione della stessa – provvederà al **rinvio fuori udienza** del procedimento per la trattazione in presenza alla prima udienza utile, in ragione delle proprie esigenze di ruolo;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato all'esito dell'udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, in caso di mancato deposito o di mancato deposito tempestivo delle note scritte denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" **da parte di tutte le parti**, si provvederà ai sensi degli **artt. 181 e 309 c.p.c.**;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, in caso di mancato deposito o di mancato deposito tempestivo delle note scritte denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" **da parte di una sola delle parti** in causa, il giudice procederà all'adozione del **provvedimento definitivo ovvero di altro provvedimento necessario per la prosecuzione del giudizio**.

INVITA

Parte ricorrente a depositare telematicamente il ricorso notificato, ove non vi abbia già provveduto.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

SMCV 22/10/2020

Il giudice
dott.ssa Roberta Gambardella



